

numero			Bellinzona
1152	fr	2	11 marzo 2014

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signora  
Eveline Widmer-Schlumpf  
Direttrice del Dipartimento federale  
delle finanze  
Bundesgasse 3  
3003 Berna

### **Procedura di preconsultazione sulle misure di rafforzamento della competitività fiscale (Riforma delle imprese III)**

Signora Consigliera federale,

facciamo riferimento alla preconsultazione indicata a margine e, ringraziandola per averci interpellato, con la presente le presentiamo le nostre osservazioni.

Abbiamo preso atto del contenuto del rapporto finale dello scorso 11 dicembre 2013 dell'Organo di coordinamento all'indirizzo del DFF e delle proposte di massima ivi contenute per una riforma dell'imposizione delle imprese in Svizzera.

In merito a quanto proposto osserviamo quanto segue.

#### **I. QUADRO GENERALE**

##### **A. Contesto internazionale**

Concordiamo in merito a quanto esposto riguardo allo scenario internazionale e all'influenza che questo, nostro malgrado, ha sulle scelte in campo fiscale della Svizzera. Condividiamo pertanto i principi secondo i quali queste nuove norme dovrebbero ottenere un consenso internazionale maggiore rispetto a quelle attuali, non dovranno mirare a una non imposizione internazionale e non dovranno contenere degli effetti di "ring fencing".

Sosteniamo pertanto la partecipazione della Svizzera al gruppo di lavoro dell'OCSE nel progetto "*Base erosion and profit shifting (BEPS)*" mentre non possiamo che esprimere delle riserve sugli effetti positivi relativi al dialogo con l'Unione europea, con la quale i margini di manovra per un compromesso accettabile e condiviso da entrambe le parti sembrano sempre più ristretti.

Dalle informazioni in nostro possesso, lo stato attuale delle negoziazioni prevedono praticamente quasi esclusivamente obblighi per la Svizzera ma non per l'Europa. In un'ottica negoziale un risultato di questo tipo non rappresenterebbe un compromesso soddisfacente.

Concordiamo per contro sul fatto che è importante trovare, a breve, una soluzione OCSE vincolante e soddisfacente che comprenda, tra l'altro, l'abolizione delle misure difensive, ritorsive, rispettivamente discriminanti, adottate da Stati esteri nei confronti del nostro Paese. È noto, infatti, che il nostro Cantone è particolarmente colpito dalle "*black lists*" italiane e lo scrivente Consiglio di Stato auspica che nell'ambito di queste modifiche legislative nazionali, in parallelo con il progetto BEPS e la rinegoziazione della Convenzione di doppia imposizione con l'Italia, si possa trovare finalmente una soluzione definitiva affinché tutti questi ostacoli all'economia svizzera, e soprattutto ticinese, possano essere definitivamente eliminati.

#### B. La situazione ticinese in particolare

Il Rapporto dell'Organo di coordinamento indica come la Svizzera abbia ottime condizioni quadro generali (in particolare finanziarie) che le permettono una buona situazione di partenza per intraprendere la Riforma delle imprese III.

Questo commento può essere condiviso se riferito al quadro federale, non trova tuttavia lo stesso fondamento nel quadro cantonale ticinese.

In Ticino, a differenza di altre realtà cantonali, non vi è una particolare polarizzazione imprenditoriale in un determinato settore economico, bensì diverse attività commerciali con peso specifico simile, sia per quanto attiene ai posti di lavoro, sia per quanto concerne il gettito fiscale.

Il Canton Ticino rappresenta in particolare:

- Il Cantone più importante in Svizzera per il settore della moda; negli ultimi 30 anni, diverse "*griffes*" della moda internazionale hanno scelto il Canton Ticino quale luogo di insediamento per le proprie attività commerciali e di ricerca (cosiddetta *Fashionvalley*). Il settore della moda è attualmente il settore più importante per il Cantone in termini di gettito diretto/indiretto e occupazionale ed è il settore con l'attuale maggior crescita nel nostro Cantone.
- Il terzo Cantone in Svizzera per importanza nel settore del "*Trading*" (dopo Ginevra e Zugo).

- Uno dei Cantoni più importanti per quanto attiene all'industria farmaceutica (dopo evidentemente Basilea-Città).
- La terza piazza finanziaria della Svizzera (dopo Zurigo e Ginevra).
- Un Cantone in cui sono presenti anche diverse società del ramo "hightech" ed industriale in generale.

In Ticino sono dunque presenti in maniera abbastanza equilibrata tutti i settori commerciali degli altri poli svizzeri (farmaceutica/finanza/trading/industria ecc.). In questo senso, la diversità dei settori economici del Cantone ne fa una "piccola Svizzera".

Quale "piccola Svizzera", il Cantone ha un significativo interesse, rispetto ad altri Cantoni più concentrati su specifici settori, nel trovare una soluzione di compromesso sensata, soddisfacente ed equilibrata per tutte le attività presenti sul suo territorio.

Tuttavia, a differenza del quadro macro-economico federale e di quello di altri Cantoni, il Canton Ticino è ora confrontato con:

- conti pubblici deficitari (cause: crollo del gettito fiscale delle banche, azzeramento dei dividendi della Banca nazionale, impatto del finanziamento delle cliniche private, incremento delle spese sociali);
- disoccupazione più elevata rispetto alla media svizzera;
- agguerrita concorrenza di manodopera estera;
- problemi transfrontalieri;
- settore bancario molto esposto all'attuale situazione economica;
- incertezze relative alle trattative con l'Italia.

Proprio quest'ultimo tema riveste un'importanza fondamentale per l'economia del nostro Cantone e per la buona riuscita, anche a livello cantonale, delle due riforme federali attualmente in corso:

- la Riforma delle imprese III, che qui ci occupa e
- i cambiamenti in relazione all'imposta alla fonte, con particolare riferimento ai "quasi residenti".

La Convenzione di doppia imposizione (in seguito CDI) e l'annesso Accordo sui frontalieri (in seguito Accordo frontalieri) in vigore con l'Italia pongono all'economia ticinese tutta una serie di limiti che, se non eliminati al più presto, renderanno le riforme di cui sopra un pesante fardello, in luogo di un'opportunità economica.

- L'art. 23 dell'attuale CDI con l'Italia indica una serie di condizioni restrittive affinché una persona giuridica residente in uno dei due Stati contraenti possa fruire di uno sgravio delle imposte alla fonte dell'altro Stato contraente, riscosse sui dividendi, gli interessi e i canoni provenienti da detto altro Stato. Queste restrizioni sono state rinegoziate/alleggerite in tutte le Convenzioni di doppia imposizione con i nostri principali partner economici (Germania, Francia, GB, ecc.) **ad eccezione di quella con l'Italia.**
  - o Nell'ambito della Riforma delle imprese III è prevista l'introduzione di un nuovo tipo d'imposizione, la *Licencebox*. Questo nuovo tipo di tassazione prevede lo sgravio per le imposte dirette di redditi da diritti immateriali.
  - o Nel caso in cui tali redditi (sotto forma di canoni di licenza) provenissero dall'Italia, nostro principale mercato di riferimento, senza la modifica dell'art. 23 della CDI, il Canton Ticino non sarebbe in grado di fruire dei cambiamenti della Riforma delle imprese III come il resto della Svizzera poiché i canoni delle licenze incassati da una società svizzera, ma provenienti dall'Italia sarebbero soggetti ad obsolete limitazioni dettate dall'attuale CDI con l'Italia che, invero, non esistono più da anni nelle CDI con gli altri mercati di riferimento svizzeri (*in primis* con Germania e Francia).
- A questo si aggiungono i prospettati cambiamenti nella legislazione nazionale dell'imposta alla fonte per i quasi-residenti che, secondo il progetto di legge odierno, non tengono **minimamente** conto delle peculiarità del Canton Ticino, confrontato giornalmente con più di 59'000 frontalieri dei quali una gran parte dovrà in futuro verosimilmente essere assoggettata con questo nuovo ordinamento (che prevede l'istituto della correttiva per chi consegue più del 90% dei propri redditi da attività dipendente in Svizzera). Se le nuove regole dell'imposta alla fonte dovessero trovare applicazione, il Cantone si troverebbe a dover concedere la tassazione correttiva praticamente a tutti i frontalieri. Se si aggiunge che il nostro Cantone è di gran lunga il Cantone più importante per i ristorni dei frontalieri all'Italia, è facilmente comprensibile il particolare danno economico che il Cantone ne subirebbe.

Non va inoltre dimenticato che il Canton Ticino si situa tra i Cantoni con le aliquote delle persone giuridiche più alte.

Tutto quanto precede indica che, con ogni probabilità, il Canton Ticino sarà tra i cantoni maggiormente colpiti dalla riforma delle imprese III, alle cui conseguenze dovranno essere aggiunte quelle relative alla prevista modifica dell'ordinamento dell'imposta alla fonte, con particolare riferimento ai quasi-residenti.

## II. **PARERE SUL RAPPORTO FINALE E SULLE MISURE PROPOSTE**

### A. Importanza politico-finanziaria dell'imposizione delle imprese

Si rileva in merito alle varie statistiche e simulazioni economiche contenute nel rapporto della Riforma III che, nonostante ripetuti interventi da parte nostra, i dati economici relativi al Cantone Ticino esposti nelle tabelle 1 e 2 non sono completamente pertinenti. Il problema risiede nel fatto che le quantificazioni eseguite dall'organo di coordinamento si basano sui dati che i Cantoni annualmente forniscono all'AFC per il calcolo del potenziale delle risorse nell'ambito della perequazione finanziaria. Il Canton Ticino ha tuttavia sempre fornito questi dati considerando le società *principal*, anche a livello cantonale, come delle società a statuto ordinario e non, come operato negli altri Cantoni, come società a statuto speciale. Il peso finanziario delle società a statuto speciale, espresso nelle tabelle 1 e 2, risulta pertanto per il nostro Cantone sottostimato, mentre quello delle società tassate in via ordinaria risulta sovrastimato. **Questa situazione, oltre a falsare il confronto con le altre realtà cantonali, comporterà una perdita d'introiti per il nostro Cantone se non adeguatamente presa in considerazione nel contesto del sistema degli aiuti diretti della Confederazione ai Cantoni più colpiti.**

Sarà nostra premura intercedere nuovamente presso le competenti istanze affinché i dati reali del nostro Cantone siano adeguatamente considerati e allineati a quelli degli altri Cantoni.

### B. Imposizione parziale dei redditi da licenza

Il rapporto descrive le condizioni per accedere al *Box*. A ogni condizione sono indicate le possibili varianti di applicazione sulle quali i Cantoni sono chiamati a esprimersi. In sequenza:

#### a. **Diritti immateriali (in seguito IP) qualificanti**

Per il Cantone Ticino è possibile sostenere che tanto più ampia è la definizione di *Box* tanto meglio si adatta alla reale situazione oggettiva della nostra economia, contraddistinta, appunto, da diversi settori. Una definizione ampia di *box* permetterebbe, infatti, alle società attualmente a regime privilegiato, attive in diversi settori, di mantenere un livello d'imposizione effettiva prossimo a quello attuale.

La definizione ideale di diritti immateriali per il Cantone sarebbe dunque quella già in vigore nel Canton Nidvaldo, ossia tutti i diritti immateriali sanciti all'art. 12 OCSE. Benché sia in Europa sia nel FHTP (*Forum for harmful tax practices* dell'OCSE) siano tuttora in corso accertamenti per definire le pratiche ammesse in seno ai *box*, non è ancora detto che a livello internazionale una definizione ampia non sia accettata. La Svizzera non dovrebbe pertanto precludersi autonomamente ed *a priori*

determinate possibilità. Un adeguamento *a posteriori* sarebbe comunque sempre fattibile.

Nel caso in cui queste nostre considerazioni non dovessero essere recepite, comunichiamo sin d'ora che una definizione di diritti immateriali che non contempli almeno *design*, modelli, **ma in particolare i marchi**, per il Canton Ticino non sarebbe per nulla efficace in quanto escluderebbe totalmente dai benefici del modello *box* il settore della moda (notoriamente contraddistinto soprattutto dai marchi di lusso), settore in piena espansione e pertanto vitale per la nostra regione.

Rileviamo come i marchi, i *design* e i modelli sono già oggi considerati nelle definizioni quali diritti immateriali ai fini di *box* di altri Stati europei (come Liechtenstein, Lussemburgo, ecc). Siamo quindi dell'opinione che contemplare questi diritti nella definizione svizzera di *box* sia in linea con il requisito posto dal Consiglio federale, relativo all'esistenza in un altro Paese europeo di una normativa analoga a quella svizzera.

Ci preme pure osservare come, nell'ipotesi di una definizione di *box* stretto (con solo brevetti e procedure non brevettabili), si assisterebbe a un fenomeno di delocalizzazione all'estero verso paesi fiscalmente più concorrenziali. Il Ticino sarebbe confrontato con questo effetto indesiderato.

#### **b. Test d'entrata: ulteriori condizioni per usufruire del Box**

Il rapporto menziona tre varianti.

Per il Canton Ticino la variante 1<sup>1</sup> rappresenterebbe la variante ottimale.

Questa ipotesi permetterebbe una maggiore flessibilità nell'individuazione delle società che potrebbero beneficiare del regime *box* e permetterebbe di includere nel *box* anche la parte commerciale (*trading*) su prodotti che contengono un elemento di diritto immateriale.

Anche a questo proposito, in ossequio al requisito posto dal Consiglio federale, si rileva come in Europa esistono modelli per i quali non è necessario adempire ad alcuna condizione ulteriore per poter beneficiare del *box* (es. art. 50 bis Legge Lussemburghese). Una definizione troppo restrittiva in Svizzera ne diminuirebbe l'attrattiva internazionale.

Nel caso in cui questa variante non fosse condivisa, in via subordinata propendiamo per la variante 3<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Variante secondo cui è sufficiente incassare dei redditi dai diritti immateriali che qualificano per il *box* senza dover adempire ad altre condizioni.

<sup>2</sup> Ipotesi di compromesso che prevede per la società svizzera l'obbligatorietà del rispetto di alcuni requisiti:

- requisiti di sostanza;

La variante 2<sup>3</sup> non rappresenta per contro una via percorribile per la realtà ticinese e risulterebbe troppo restrittiva.

**c. Definizione dei ricavi determinanti – due metodi**

Si condivide il punto di vista del Rapporto. Il metodo di calcolo indiretto risulta essere molto più praticabile sia dal punto di vista del contribuente che dal punto di vista dell'autorità fiscale.

**d. Grado di armonizzazione verticale e orizzontale**

Riteniamo che una delle misure dirette, a nostro avviso più indicate, che potrebbe intraprendere la Confederazione per partecipare alla riforma III, potrebbe essere proprio quella di introdurre un *box* a livello federale. Questo potrebbe avvenire al posto o in concomitanza con gli aiuti diretti e/o indiretti.

I lavori preparatori e le precedenti consultazioni sul tema hanno fino ad ora evidenziato le enormi differenze d'interessi in gioco nei vari Cantoni. Hanno tuttavia anche evidenziato un grosso limite della Svizzera dettato dai tempi legislativi lunghissimi, dalla poca flessibilità ai cambiamenti.

Rispetto alla Svizzera i nostri principali concorrenti hanno un sistema legislativo che può essere modificato molto più velocemente ed efficacemente del nostro; da qui l'esigenza di non prevedere a livello LAID una norma con delle condizioni vincolanti ai fini del *box*.

Un tale approccio pragmatico permetterebbe ai Cantoni maggiore libertà di manovra nel definire il proprio "*box*" e maggiore flessibilità nell'adeguare la propria legislazione in funzione dell'accettazione della nostra riforma a livello europeo.

Con riferimento al federalismo svizzero, riteniamo inoltre che non sia corretto obbligare i Cantoni, che vogliono avere una definizione di *box* più ampia (ma compatibile con le regole internazionali), ad adottare una definizione di *box* stretto solo perché non è nell'interesse di altri Cantoni.

Indipendentemente quindi dal fatto se il *box* sia introdotto a livello federale o meno, per meglio riflettere le diverse realtà cantonali sarebbe auspicabile una disposizione LAID che non regoli puntualmente tutte le condizioni in maniera vincolante. Questo permetterebbe una migliore considerazione delle diverse esigenze cantonali.

- 
- la detenzione di diritti immateriali o la licenza sugli stessi;
  - la necessità da parte della società di dimostrare che i suoi ricavi sono principalmente riconducibili ad attività di ricerca / sviluppo / innovazione.

<sup>3</sup>Questa variante prevede l'obbligatorietà da parte della società di svolgere attività di ricerca e/o sviluppo e/o di innovazione in svizzera o all'estero.

e. **Misure transitorie**

Per quanto riguarda l'accesso al *box*, anche il nostro Cantone è concorde nel porre dei limiti affinché questo sistema non sia accessibile a tutti. Ciò dovrebbe avvenire non tanto a livello di definizione di diritto immateriale, come auspicato da alcuni, quanto piuttosto nel concetto di realizzazione sistematica delle riserve occulte presenti all'atto del cambiamento di sistema impositivo.

f. **Altri temi relativi al box**

Siamo concordi nel sostenere che il *box* dovrebbe essere accessibile alle persone giuridiche ma anche alle società di persone e alle persone fisiche con attività indipendente ed essere applicato sia ai redditi sia agli utili da alienazione. Con riferimento alle società di persone si ritiene che l'ammontare dell'esenzione del *box* non debba essere applicato per il reddito determinante ai fini AVS, come pure per gli altri oneri sociali.

Riteniamo inoltre che per rendere effettivamente attrattivo a livello internazionale il *box* svizzero, le attuali norme in merito al computo globale d'imposta andrebbero riviste.

C. **Exit Step up**

Ad oggi esistono diverse prassi cantonali in vigore in Svizzera per la rivalutazione sistematica all'uscita da uno statuto privilegiato.

Alcuni Cantoni hanno precise disposizioni legali, altri Cantoni hanno descritto la fattispecie in apposite Circolari ed altri ancora applicano delle prassi non codificate.

Con l'abrogazione dell'art. 28 LAID le società a statuto speciale subiranno un cambiamento di regime fiscale. Si pone quindi il problema del trattamento uniforme in Svizzera di questo passaggio.

Ritenuto come attualmente ogni Cantone consente già (con prassi diverse) una rivalutazione delle riserve latenti all'uscita da una tassazione privilegiata, sarebbe auspicabile uniformare queste prassi, ad es. a mezzo di una circolare interna CSI. Non riteniamo tuttavia opportuno codificare quest'aspetto nella LAID.

Questa circolare CSI potrebbe quindi uniformare anche la prassi per l'attivazione delle riserve in caso d'insediamento dall'estero.

D. **Imposta sull'utile con deduzione degli interessi (NID)**

Esprimiamo le nostre riserve in merito all'efficacia reale che questa misura potrebbe avere nel contesto della realtà ticinese. Una tale misura, attuabile solo per specifici contribuenti, rappresenta, di fatto, una semplice riduzione dell'aliquota d'imposta. L'effetto di tale misura sull'economia della nostra regione, considerando l'odierno



scenario societario, sarebbe abbastanza contenuto. I benefici di questa misura possono essere considerati per il Cantone Ticino come marginali, per contro i costi amministrativi e in termini di gettito per l'implementazione di una tale misura potrebbero essere ingenti.

Nel caso in cui la misura fosse comunque introdotta, si predilige la cosiddetta NID *light* (deduzione dell'interesse di protezione su di un capitale superiore alla media) rispetto la NID sul capitale imponibile totale (la quale comporterebbe conseguenze sul gettito troppo significative) e con un'applicazione della misura facoltativa ed esclusivamente a livello cantonale.

#### E. Diminuzione aliquota cantonale utile PG

Pur condividendo in maniera generale il fatto che i Cantoni saranno astretti a una riduzione delle aliquote, non ci sentiamo di escludere, dal punto di vista di una regolarizzazione del "dumping fiscale / cantonale" e dell'accettazione internazionale, l'introduzione di misure correttive.

In altri termini riteniamo che sia importante evitare una politica fiscale tendente al ribasso incondizionato delle aliquote fiscali cantonali. Infatti, chi ne avrebbe maggiormente a patire sarebbero i Cantoni che si situano nella fascia di aliquota medio alta (tra cui anche il nostro Cantone). Questi Cantoni con l'introduzione di una riduzione generalizzata delle aliquote subirebbero una rilevante contrazione di gettito.

#### F. Soppressione tassa di bollo d'emissione

Con riferimento alla realtà ticinese, contraddistinta da piccole e medie imprese che raramente presentano un capitale sociale superiore alla franchigia esente prevista dalla Legge sulle tasse di bollo (allo stato attuale CHF 1'000'000), la portata della prevista soppressione della tassa di emissione deve essere considerata abbastanza contenuta.

Dall'altro lato, la quantificazione delle perdite relative a questa misura possono essere considerate ingenti per rapporto ai benefici che questa porterebbe in termini di attrattiva della piazza elvetica. Dalla nostra ottica, la misura non è prioritaria.

#### G. Adeguamenti nella riduzione per partecipazione

Il rapporto contempla la possibilità di passare dal metodo indiretto di sgravio al principio dell'esenzione dei redditi da partecipazione con l'introduzione di misure d'accompagnamento che non sono convincenti.

Il nostro Cantone condivide l'opinione negativa espressa in questo contesto dai rappresentanti dell'economia privata tanto all'utilità diretta di questa misura per le

attuali società con statuto privilegiato quanto alla possibilità che la misura accresca l'attrattiva fiscale della piazza elvetica.

#### *H. Soppressione o adeguamento imposta sul capitale*

Siamo tendenzialmente dell'opinione che l'abolizione della tassa sul capitale non sia prioritaria rispetto ad altre misure.

In merito ad eventuali adeguamenti, ci riserviamo una presa di posizione più mirata al momento in cui questi saranno esplicitati più nel dettaglio.

#### *I. Adeguamenti nell'imposta preventiva*

In assenza d'informazioni più precise, non è possibile prendere posizione in merito a tale riforma. È tuttavia importante rilevare come i previsti cambiamenti andranno a beneficio principalmente delle piazze finanziarie d'oltre Gottardo più attive rispetto alla nostra nel contesto dell'operazione di emissione di obbligazioni.

Sarebbe opportuno a nostro giudizio che anche il concetto d'imposta preventiva per i redditi da capitali mobili sui dividendi e relativo rimborso fosse rivisto e attualizzato. Osserviamo come, a tale proposito, il Lussemburgo abbia adottato un'interessante soluzione quanto al prelievo dell'imposta alla fonte su versamenti verso Paesi con i quali ha stipulato una CDI (Art. 146/147 Legge Lussemburghese). Siamo dell'opinione che soluzioni analoghe andrebbero approfondite.

#### *J. Passaggio all'imposizione del capital gain (per le persone fisiche) sulle partecipazioni*

La non imposizione delle plusvalenze realizzate con capitali mobili appartenenti alla sostanza privata rappresenta una chiara anomalia logica del nostro sistema impositivo, seppur confermato dal popolo. Nello stesso tempo costituisce pure un elemento di attrattiva per il nostro Paese.

La misura, per essere analizzata, richiede un approfondimento con un rapporto apposito che valuti le modalità d'applicazione, le implicazioni di gettito, e gli aspetti amministrativi, come pure di prassi impositive.

Una modifica di tale portata che, tra l'altro, a causa dell'armonizzazione verticale, avrebbe un impatto anche nelle legislazioni cantonali, andrebbe analizzata compiutamente e con un progetto separato.

#### *K. Modifiche della perequazione*

Entrambe le proposte indicate nel rapporto, ossia la ponderazione ridotta di tutti gli utili delle persone giuridiche oppure la ponderazione ridotta con fattore di sfruttamento applicato in maniera diversa all'interno e all'esterno del licence box

possono essere in linea di massima condivise dal nostro Cantone. Segnaliamo tuttavia che l'adozione di questa seconda opzione sarebbe in parziale contrasto con i principi alla base dell'attuale impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti della Confederazione e dei Cantoni (NPC) poiché richiederebbe l'integrazione nel calcolo del potenziale di risorse di una componente – il gettito fiscale – riconducibile alla politica fiscale dei singoli Cantoni, anche se in parte già oggi ciò avviene indirettamente.

Ci preme infine rilevare nuovamente che allo stato attuale non ci è possibile esprimere un'opinione definitiva in quanto i dati economici riportati nel rapporto e relativi al Cantone Ticino non sono pertinenti a quelli degli altri Cantoni (confronta osservazioni in entrata).

#### L. Partecipazione della Confederazione (misure verticali)

Condividiamo l'opinione concernente perlomeno la simmetria della partecipazione da parte di Confederazione e Cantoni. Come indicato in precedenza, riteniamo tuttavia che una delle misure più incisive sarebbe quella di partecipare direttamente con un box a livello federale.

Siamo tuttavia dell'opinione che, qualora la Confederazione non dovesse introdurre il box nella LIFD, non dovrebbe influenzare il voto dei Cantoni indicando che "quanto più il box cantonale sarà ampio, quanto meno la Confederazione concederà aiuti diretti ai Cantoni più colpiti".

In merito alla ripartizione del contributo della Confederazione tra i Cantoni siamo dell'opinione che una ripartizione in base al numero di abitanti sarebbe la migliore soluzione.

#### M. Altre possibilità di compensazione sul fronte delle entrate

Condividiamo l'opinione che le misure di compensazione finanziarie non dovranno avere quale effetto il riversamento di compiti o oneri sui Cantoni, né favorire le imprese per aggravare l'imposizione diretta o indiretta delle persone fisiche in generale.

Non riteniamo per contro pertinente la proposta di ampliare la base di calcolo mediante un incremento della densità dei controlli da parte dell'AFC. Si ritiene per contro che l'attuale facoltà di controllo dell'AFC sia più che sufficiente.


Quale strumento una tantum ed eccezionale di compensazione sul fronte delle entrate per allargare la base impositiva, invitiamo a riflettere seriamente sull'opzione di un'amnistia fiscale federale in senso generale.

Per qualsiasi approfondimento o chiarimento in merito a quanto sopra rimaniamo sua totale disposizione.

Voglia gradire, signora Consigliera federale, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO:

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Allegato: Questionario con le risposte del Cantone Ticino

Copia per conoscenza a:

Deputazione ticinese alle Camere federali ([joerg.debernardi@ti.ch](mailto:joerg.debernardi@ti.ch); [nicolo.parente@ti.ch](mailto:nicolo.parente@ti.ch); [renata.gottardi@ti.ch](mailto:renata.gottardi@ti.ch); [sara.guerra@ti.ch](mailto:sara.guerra@ti.ch))

<i>Nr.</i>	<i>Domanda</i>	<i>Posizione TI</i>	<i>Cfr. pag. del nostro rapporto</i>
1.	Siete favorevoli alla soppressione dello statuto fiscale cantonale per le società holding, le società di domicilio e le società miste (art. 28 cpv. 2-4 LAID)?	Sì. L'obiettivo strategico è di essere conforme alle BEPS, mentre rischia di divenire obsoleto il dialogo con l'UE.	Pag. 1 Punto A
2.	Vi invitiamo a descriverla prassi del vostro Cantone relativamente alle ripercussioni fiscali in caso di assoggettamento all'imposizione ordinaria di società con statuto fiscale cantonale (vedi pag. 13 del rapporto).	Esistono differenziate prassi in vigore per la rivalutazione sistematica all'uscita da uno statuto privilegiato.	
3.	Siete favorevoli all'introduzione di un'imposizione privilegiata di determinati proventi da beni immateriali ("licence box") a livello di imposte cantonali (vedi pag. 27 segg. del rapporto)?	Sì	
3.1	In caso affermativo: - Quali proventi da beni immateriali sono qualificati ai fini dell'imposizione privilegiata?	Tutti i diritti immateriali sanciti all'art. 12 OCSE o comunque almeno marchi, brevetti, design, modelli e know how..	Pag. 5 Punto a
3.2	- Questa norma deve essere introdotta nella legge sull'armonizzazione delle imposte in modo vincolante o facoltativo per tutti i Cantoni?	Tendenzialmente non dovrebbe essere vincolante. Si potrebbe derogare solo se assolutamente necessario in funzione dell'evoluzione dei negoziati.	Pag. 7 Punto d
4.	Siete favorevoli all'introduzione di un'imposta sull'utile con deduzione degli interessi - limitata al capitale proprio di sicurezza - a livello di imposte cantonali e di imposta federale diretta (vedi pag. 36 segg. del rapporto)?	Esprimiamo le nostre riserve a riguardo. La misura non è mirata e non risulta efficace per avviare all'abolizione degli statuti.	Pag. 8/9 Punto D
5.	Quali misure fiscali sostenete a titolo complementare o alternativo alle misure menzionate più sopra?		
5.1	- Soppressione della tassa d'emissione sul capitale proprio (pag. 43 del rapporto)?	NO	Pag. 9 Punto F

5.2	- Valutazione in caso di insediamento (pag. 44 del rapporto)? (=step up migration)	Sì	Pag. 8 Punto C
5.3	- Miglioramenti in ambito della deduzione per partecipazioni (pag. 44 del rapporto)?	NO	Pag. 9 Punto G
5.4	- Misure in ambito di imposta preventiva (pag. 46 del rapporto)?	Si.	Pag. 10 Punto I
5.5	- Misure in ambito di imposta sul capitale (pag. 47 del rapporto)?	NO	Pag. 10 Punto H
5.6	- Imposta sulla stazza (pag. 47 del rapporto)?	SI	
5.7	- Computo globale d'imposta (pag. 48 del rapporto)?	SI	Pag. 8 Punto f
5.8	- Altre misure? In caso affermativo, quali?	Amnistia fiscale federale a livello generale.	Pag. 11 Punto M
6.	La combinazione delle misure ai sensi dei numeri 1, 3 e 4 con la vostra prassi ai sensi del numero 2 sarebbe motivo per ridurre la tariffa dell'imposta sull'utile nel vostro Cantone?	Senz'altro sì, da valutare l'entità tenuto conto delle ripercussioni finanziarie	
7.	Le misure fiscali che sostenete nel vostro parere e la vostra prassi ai sensi del numero 2 sarebbero motivo per ridurre la tariffa dell'imposta sull'utile del vostro Cantone?	Idealmente no, da valutare però tenuto conto delle ripercussioni finanziarie	
8.	Siete favorevoli al fatto che, per il tramite di misure verticali di compensazione, la confederazione crei per i Cantoni un margine di politica finanziaria per la riduzione della tariffa dell'imposta sull'utile?	SI	
8.1	- Sgravi fiscali a livello federale	SI	Pag. 11 Punto L
8.2	- Ampliamento della base di calcolo delle imposte dirette	Approfondimento indispensabile	Pag. 10 Punto J

8.3	- Adeguamento della ripartizione delle entrate tra Confederazione e Cantoni (quota dei Cantoni all'imposta federale diretta delle persone giuridiche o all'imposta complessiva o ripartizione per abitante).	SI La ripartizione per abitante risulta essere la migliore soluzione.	Pag. 11 Punto L
9.	Condividete il parere secondo cui la perequazione delle risorse deve essere adeguata alle nuove condizioni quadro di politica fiscale?	SI	Pag. 10/11 Punto K
9.1	- In caso affermativo: come giudicate l'adeguamento proposto nel rapporto dall'organo di coordinamento (n. 3.3.2, pag. 55 del rapporto) (considerare, con una minore ponderazione, gli utili delle persone giuridiche nella base d'imposizione aggregata applicando lo sfruttamento fiscale medio relativo sull'insieme dei Cantoni)?	SI Ci preme rilevare come allo stato attuale non è possibile esprimere un'opinione definitiva poiché i dati economici evidenziati nel rapporto e relative al Cantone Ticino non sono pertinenti a quelli degli altri Cantoni.	Pag. 10/11 Punto K
10.	Siete d'accordo con i principi illustrati nel rapporto (n. 3.5, pag. 66 del rapporto) relativi al contro finanziamento a livello federale (elemento integrante della Riforma III dell'imposizione delle imprese, senza traslazione degli oneri sui Cantoni, senza riforme strutturali fondamentali, non senza misure sul versante delle entrate in caso di maggiori oneri per le finanze federali)?	Come indicato in precedenza.	Pag. 11 Punto M
10.1	- Come giudicate le misure di compensazione sul versante delle entrate illustrate nel rapporto <ul style="list-style-type: none"> <li>o (imposta sugli utili da partecipazioni,</li> <li>o aumento dell'imposizione indiretta [IVA],</li> <li>o ampliamento della base di calcolo [tra l'altro</li> <li>o soppressione delle agevolazioni fiscali])?</li> </ul>	Come indicato in precedenza.	Pag. 10 Punto J  Pag. 11 Punto M